

TRAPANESE. In altre occasioni la Camera si è espressa favorevolmente alla abolizione del tribunale di guerra. Ora io faccio all'onorevole ministro, che porta qui delle idee moderne, questa domanda: è logico ed utile che si mantengano le carceri militari e i reclusori?

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Se mi permette, rispondo subito, così si risparmierà altre parole, e le rispondo dichiarandole che in questi giorni presenterò un disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri, che abolisce i reclusori militari.

TRAPANESE. Allora non aggiungo altro. Avevo ragione di dire che ella porta idee moderne in questa Assemblea.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 21.

(È approvato).

Art. 23.

Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come è stabilito dal codice penale per l'esercito, cioè la reclusione militare e il carcere militare; essi sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.

(È approvato).

E) ARMA DI CAVALLERIA.

Art. 24.

L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

- a) un ispettorato generale di cavalleria;
- b) tre comandi di divisione di cavalleria;
- c) otto comandi di brigata di cavalleria;
- d) ventinove reggimenti di cavalleria;
- e) depositi di allevamento cavalli per cavalleria cui sono addetti squadroni di rimonta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Padulli.

PADULLI. Onorevoli colleghi. Mi conceda la Camera che io la intrattenga per pochi minuti sul presente articolo, tanto più che nè l'onorevole ministro nè l'onorevole relatore hanno accennato all'arma di cavalleria.

Mi limiterò soltanto ad accennare alle condizioni che il presente disegno di legge fa all'arma di cavalleria.

Anzitutto la relazione ministeriale che accompagna il progetto di legge Casana afferma che la carriera dell'arma di cavalleria si svolge in condizioni soddisfacenti.

Ciò non è del tutto esatto.

Giacchè se così possono sembrare le condizioni degli ufficiali inferiori di cavalleria, a confronto di quelle degli ufficiali di fanteria, causa l'automatico sfollamento dei subalterni, dovuto alla specialità delle fonti alle quali l'arma attinge in gran parte il proprio reclutamento, lo stesso non si può dire per la carriera degli ufficiali superiori.

Se si consultano infatti le date di promozione a sottotenente di colonnelli e tenenti colonnelli, ultimi promossi nelle varie armi, si vedrà come quelli di cavalleria siano arretrati di un anno, un anno e mezzo ed anche più, dei loro colleghi delle altre armi.

E ciò costituisce un grave danno il quale preme non solo personalmente sugli interessati, ma si ripercuote altresì direttamente sulla funzione del comando dei reggimenti, al qual comando sarebbe desiderabile, ed è necessario, che pervengano comandanti giovani nella fierezza della loro vigoria fisica ed intellettuale, giacchè bisogna ben tener presente che un reggimento di cavalleria sarà ardito ed efficace nella sua azione soltanto quando il suo comandante sarà oltre che intelligente condottiero, abile ed audace cavaliere.

Tale ristagno nella carriera degli ufficiali superiori si verificava già ora, malgrado l'epurazione che vi faceva, per quanto con troppa indulgenza, la Commissione dei generali di brigata preposta alla formazione dei quadri di avanzamento.

E qui mi permetta, l'onorevole ministro, ma io non posso a meno che deplorare che tale Commissione sia stata abolita! Essa, per quanto fosse destinata a compiere una funzione ingrata, adempiva al suo mandato con giustizia, sebbene qualche volta con soverchia indulgenza, e l'averla abolita significherà la permanenza nell'arma di cavalleria degli inabili e degli inetti con quanto vantaggio dell'arma, staremo purtroppo a vedere.

Questa Commissione, onorevole ministro potrebbe essere ristabilita ora restringendola ai 3 comandanti di divisione ed all'ispettore.

Nè il presente progetto di legge apre la speranza ad un miglioramento. Se confrontiamo difatti le tabelle organiche delle diverse armi abbiamo per ogni 100 ufficiali inferiori una percentuale di ufficiali superiori

di 13.07	per la fanteria
» 12.60	» la cavalleria
» 16.48	» l'artiglieria
» 23.52	» il genio.